

CRITERI VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO I CICLO SSIG

(ex Delibera n. 43 del Collegio Docenti del 30/10/2024)

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a)** aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b)** non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c)** aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del **percorso scolastico triennale** e in **conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa**, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

Voto di ammissione

Il voto di ammissione all'Esame di Stato è espresso in decimi, valutando il percorso compiuto dall'alunno nel triennio.

Il Collegio Docenti concorda che il voto di ammissione è dato dalla somma dei seguenti valori:

10% = valore media secondo quadrimestre I anno (non approssimata)

20% = valore media secondo quadrimestre II anno (non approssimata)

70%= valore media secondo quadrimestre III anno (non approssimata)

Si considerano solo gli anni conclusi positivamente.

Per gli alunni che hanno svolto solo in parte il loro percorso di studi in Italia si formuleranno le percentuali in modo da considerare solo le medie relative agli anni scolastici svolti in Italia (es: se un alunno ha frequentato regolarmente dal secondo anno, il 30% = valore media secondo quadrimestre II anno, il 70% = valore media secondo quadrimestre terzo anno; se ha frequentato regolarmente solo il terzo anno, il 100% = valore media secondo quadrimestre III anno).

Il Consiglio di Classe, solo in casi eccezionali, per comprovate motivazioni all'unanimità, può scegliere di utilizzare un bonus di 0.20 punti per gli alunni ritenuti meritevoli. Per l'attribuzione del bonus si terrà conto della valutazione delle osservazioni sistematiche (competenze sociali e civiche – spirito d'iniziativa e imprenditorialità) non inferiore alla Fascia di livello più alta.